

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI

DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Prot. N. 511

TREVISO, li 23 ottobre 2009

OGGETTO: Attivazione Servizio Posta Elettronica Certificata
Precisazioni per i Colleghi dipendenti pubblici

Via Concordia, 21 – Tel. 0422/543864

Agli Iscritti all'Albo LORO SEDI

Cari Colleghi,

In riferimento alla disposizione prevista della Legge n. 2/2009 (che ha convertito in legge il decreto anticrisi – d.l. 29.11.2008 n. 185), che prevede:

"7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata"

sono state richieste da parte della FNOVI al Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in particolare al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, precisazioni sull'applicazione della normativa ai professionisti iscritti agli Albi ma dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Dallo scambio epistolare intercorso è emerso che ai dipendenti della PA sono applicabili:

- l'**art. 16-bis comma 6 del DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185**, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, l. 28-1-2009 n. 2 (Art. 16bis – comma 6 *Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica*); e

- l'**art. 9 del DPCM 6 maggio 2009 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119** - Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini (Art. 9. *Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti - 1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. - 2. Per adempire alle finalità di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalità, nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti*).

Pertanto, nulla impedisce ai lavoratori dipendenti dalla PA di attivare per proprio conto una casella di PEC in quanto l'obbligo di casella PEC è in capo a tutti i professionisti (liberi o dipendenti) iscritti all'Albo.

Il dipendente pubblico potrà attendere che sia il suo datore di lavoro pubblico a fornirgliela ma **dovrà sempre comunicare all'Ordine il proprio indirizzo di PEC.**

Con cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
-Dr. Alberto Petrocelli-

